

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

11° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 1980

Presidenza del Presidente GUALTIERI
indi del Vice Presidente de' COCCI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Proroga della durata in carica delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato » (827), d'iniziativa dei deputati Laforgia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE (Gualtieri - PRI) . . . pag. 93, 94,
95 e *passim*

BONDI (PCI) 100

FRAGASSI (PCI) 99

LONGO (DC), relatore alla Commissione . 94, 100,
101

MAGNANI NOYA Maria, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 96, 100

URBANI (PCI) 96, 100, 101 e *passim*

VETTORI (DC) 96

« Interventi a favore del Club Alpino Italiano e degli enti a carattere nazionale o pluriregionale operanti nel settore del turismo sociale o giovanile » (829)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE (de' Cocci - DC) . . . 103, 104, 105
e *passim*

BONDI (PCI) 104

FONTANARI (Misto-SVP), relatore alla Commissione pag. 103, 108
QUARANTA, sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo 108
SPANO (PSI) 105
URBANI (PCI) 105, 106, 108
VETTORI (DC) 106

Presidenza del Presidente GUALTIERI

I lavori hanno inizio alle ore 9,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Proroga della durata in carica delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato » (827), d'iniziativa dei deputati Laforgia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« Proroga della durata in carica delle Com-

10ª COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (18 giugno 1980)

missioni provinciali e regionali per l'artigianato», d'iniziativa dei deputati Laforgia, La Malfa, Aliverti, Brini, Cappelloni, Catalano, Citaristi, Cuojati, Dujany, Olivi, Sacconi e Staiti di Cuddia delle Chiuse, già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sul presente disegno di legge la Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere:

« La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

Considerato, tuttavia, che esso regolamenta materia interamente trasferita alla competenza legislativa regionale, condiziona il proprio parere favorevole all'introduzione di emendamenti tendenti: 1) a riformulare l'articolo 1, onde subordinare la portata sino al momento in cui la regione provveda alla disciplina della materia; 2) a sopprimere l'articolo 2, che da una parte è superfluo e dall'altra attiene a competenza regionale; 3) a modificare l'articolo 3, conferendo al competente organo regionale, anziché al prefetto, il compito della nomina dei membri delle Commissioni ».

Prego il senatore Longo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

L O N G O, *relatore alla Commissione.* Il periodo della durata in carica delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, prevista dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, ha ottenuto varie proroghe; l'ultima è quella stabilita dal decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 429. La norma che sancisce tale proroga dice: « sino all'entrata in vigore della legge-quadro per l'artigianato e comunque non oltre il 30 giugno 1979 ».

Con il disegno di legge al nostro esame il termine viene ulteriormente prorogato sino all'entrata in vigore della legge-quadro per l'artigianato e comunque non oltre il 30 giugno 1981. A questo proposito faccio osservare che alla Camera dei deputati stanno discutendo in Commissione alcuni disegni di legge riguardanti la legge-quadro per l'artigianato e pare che siano arrivati alla fine della discussione generale. Siccome an-

che alla nostra Commissione sono stati affidati tre disegni di legge riguardanti analoga materia, penso che si possa ovviare a questa anomalia rallentando i nostri lavori in attesa dell'approvazione della legge presso l'altro ramo del Parlamento; altrimenti rischiamo di creare una grossa confusione.

P R E S I D E N T E. A questo proposito voglio dire che è stato programmato un incontro a breve scadenza tra l'ufficio di Presidenza della nostra Commissione e quello della Camera. In quella sede potremo concordare un maggiore coordinamento della nostra attività e vedere quale dei due rami del Parlamento deve rallentare alcuni lavori e quale invece deve accelerarli.

L O N G O, *relatore alla Commissione.* L'articolo 2 del disegno di legge stabilisce che la data di inizio delle operazioni per il rinnovo delle commissioni provinciali per l'artigianato è fissata dai competenti organi regionali, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge quadro per l'artigianato.

All'articolo 3 si dice ancora che le commissioni provinciali per l'artigianato possono essere reintegrate nella loro composizione, limitatamente ai membri di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che risultino deceduti o dimissionari.

L'articolo 13 della citata legge parla della commissione provinciale per l'artigianato e dice, tra l'altro, che essa è composta: da nove imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale tra gli stessi imprenditori artigiani iscritti nell'albo e nelle liste elettorali di uso comune della provincia.

Ho voluto citare questa parte dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, per allacciarmi ad una osservazione della Commissione affari costituzionali la quale ha espresso parere favorevole al disegno di legge, condizionato però all'introduzione di alcuni emendamenti. Il primo di questi emendamenti è inteso a riformulare l'articolo 1, onde subordinare la portata sino al mo-

mento in cui la Regione provveda alla disciplina della materia.

A tale proposito mi permetto di osservare che il limite chiesto dalla Commissione affari costituzionali è implicito nel testo dell'articolo 1 del provvedimento in esame, che proroga la durata in carica delle commissioni sino all'entrata in vigore della legge-quadro per l'artigianato e comunque non oltre il 30 giugno 1981.

A mio giudizio si potrebbe tutt'al più precisare, lasciando immutata la prima parte dell'articolo 1: « fino a che la Regione non abbia disciplinato la materia, dopo l'entrata in vigore della legge-quadro e comunque non oltre il 30 giugno 1981 ».

Se invece l'osservazione della 1ª Commissione deve intendersi nel senso che le Regioni possono disciplinare questa materia anche prima dell'entrata in vigore della legge-quadro, il relatore si dichiara contrario perchè tutta la materia deve essere prima inquadrata in una cornice generale proprio ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, il quale dice: « La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ». E tra le materie elencate figurano l'istruzione artigiana e l'artigianato.

Il secondo emendamento imposto come condizione dalla 1ª Commissione è inteso a sopprimere l'articolo 2 perchè — dice la Commissione stessa — da una parte è superfluo e dall'altra attiene a competenza regionale. Io credo che volendo si potrebbe anche sopprimere l'articolo 2, perchè c'è il termine massimo del 30 giugno 1981 e quindi altri termini sono pleonastici.

Il terzo emendamento, sempre come condizione posta dalla 1ª Commissione, è inteso a modificare l'articolo 3 conferendo al competente organo regionale, anzichè al prefetto, il compito della nomina dei membri delle commissioni. A tale proposito mi permetto di osservare che il presente disegno di legge lascia invariata la legge n. 860 del 1956 — che sarà radicalmente modificata e adeguata alla nuova realtà politica del Paese — e proroga solo il periodo di durata in carica delle commissioni provin-

ciali. Peraltro, l'intervento del prefetto, previsto del resto dalla citata legge n. 860, è limitato alla nomina dei membri imprenditori e artigiani tenendo conto delle liste di appartenenza dei membri da sostituire. Quindi è una nomina obbligata, in sostanza, visto che gli artigiani di cui alla lettera a) dell'articolo 13 della legge n. 860 sono eletti dagli iscritti nell'albo provinciale. Pertanto, sono del parere che l'articolo 3 possa rimanere immutato e che, trattandosi di un disegno di legge già approvato dalla Camera, per non prolungare l'iter lo si potrebbe approvare così come ci è pervenuto.

Qualora invece si volesse tener conto delle osservazioni della 1ª Commissione, che mi sembrano tutto sommato marginali, si potrebbe modificare l'articolo 1 in questo senso:

« Il periodo di durata in carica delle Commissioni regionali e provinciali per l'artigianato previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, già prorogato sino al 30 giugno 1979 con decreto-legge 1º luglio 1978, n. 350, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 429, è ulteriormente prorogato fino a che la Regione, dopo l'entrata in vigore della legge-quadro per l'artigianato da emanarsi ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, non abbia disciplinato la materia, e comunque non oltre il 30 giugno 1981 ».

Si potrebbe poi sopprimere l'articolo 2, mentre l'articolo 3 dovrebbe rimanere immutato.

P R E S I D E N T E . A questo punto desidero far presente quali effetti il parere della 1ª Commissione produce in relazione alle disposizioni regolamentari. Per l'articolo 40 del Regolamento del Senato, infatti, quando non ci si adegua al parere espresso dalla Commissione di merito si deve andare in Aula.

Allora il problema è questo: il relatore ha detto che delle condizioni poste dalla Commissione affari costituzionali la prima e la seconda potrebbero essere accettate.

Infatti, anche la Commissione affari costituzionali suggerisce di riformulare l'ar-

10^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (18 giugno 1980)

ticolo. Il relatore, invece, propone di lasciare immutato l'articolo 3, nel quale la 1^a Commissione propone di inserire modifiche tendenti a conferire ai competenti organi regionali, anziché al prefetto, il compito della nomina dei membri delle commissioni. Se condividiamo questa impostazione, possiamo sostanzialmente adeguarci a tale richiesta: altrimenti, dovremo rinviare il provvedimento in Assemblea.

MAGNANI NOYA MARIA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo sottolinea l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge in esame in quanto, come è già stato rilevato dal relatore, ci troviamo di fronte ad una situazione di *prorogatio* delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato. Ciò dà origine ad una serie di difficoltà nell'azione delle commissioni stesse; e il Governo non può che confermare quanto già affermato dal relatore circa il fatto che i lavori per l'approvazione della legge-quadro sull'artigianato sono ad uno stadio abbastanza avanzato alla Camera dei deputati. Certo, trattasi di un provvedimento di grande importanza, per cui è necessario ponderare innanzitutto molto bene, ed operare anche una serie di audizioni e consultazioni. Di conseguenza, non è pensabile che esso potrà essere varato entro pochissimo tempo. Vi è tuttavia l'impegno sia del Governo, sia di tutte le forze politiche, di approfondire ogni questione e di arrivare in tempi ragionevolmente brevi all'approvazione della legge-quadro che, di fatto, risolverà i problemi trattati nel provvedimento in discussione.

Per quanto riguarda i problemi posti dalla Commissione affari costituzionali, il Governo ritiene anzitutto che sarebbe importante che il disegno di legge fosse approvato nello stesso testo approvato dalla Camera dei deputati, perchè ciò eviterebbe il ritorno all'altro ramo del Parlamento, che ha già un calendario di lavori abbastanza fitto. Si risparmierebbe in tal modo un ulteriore rinvio dell'approvazione definitiva del provvedimento. Se però questo non è possibile, perchè comporta l'altro inconveniente della rimessione del disegno di legge all'Assem-

blea (altra causa di dilazione), credo che le modifiche da introdurre possano essere quelle proposte dal relatore. Ritengo tuttavia che la dizione dell'articolo 1, che prevede l'ulteriore proroga del periodo di durata in carica delle commissioni sino all'entrata in vigore della legge-quadro per l'artigianato, tenga già presente la competenza regionale, secondo quanto ha suggerito la Commissione affari costituzionali. Così come mi pare che, dal momento che si fa riferimento alla legge n. 860, che sino adesso non è stata modificata, diventa quasi inevitabile far poi ricorso all'organo previsto, appunto, dalla citata legge. Mi sembra pertanto che le osservazioni della 1^a Commissione siano già state tenute presenti, almeno nello spirito, nella stesura del disegno di legge. Certo, si possono esplicitare in modo migliore, si può chiarire maggiormente, come ha osservato il relatore; ricordando però che ciò comporta il ritorno del provvedimento all'esame della Camera dei deputati, con un ritardo che aggraverebbe la situazione delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VETTORI. Mi sia consentito, signor Presidente, di fare due considerazioni iniziali. La prima riguarda il mio profondo rispetto per il parere della 1^a Commissione affari costituzionali e per la competenza specifica dei suoi membri...

PRESIDENTE. La ringrazio, anche perchè ne faccio parte.

VETTORI. ...e il fatto che sono fermamente convinto che si debba arrivare al « momento della verità » per la definizione delle competenze statali e di quelle delegate alle Regioni, avendo girato la boa del primo decennio della riforma.

URBANI. Non delegate: trasferite!

VETTORI. Mi correggo: trasferite alle Regioni. Temo anzi, e questa è la seconda considerazione, che l'assegnazione in se-

10ª COMMISSIONE

11º RESOCONTO STEN. (18 giugno 1980)

de deliberante a questa Commissione del disegno di legge in esame abbia una motivazione di non nascosto pudore nei confronti del fatto di sottoporre all'Assemblea una quinta proroga delle commissioni per l'artigianato. Sarei pertanto dell'opinione di chiudere la partita il più alla svelta possibile, approvando il testo come pervenuto dalla Camera e varando il provvedimento che, come ha testè detto il rappresentante del Governo, è urgente e indispensabile.

Queste due considerazioni sono frutto di un senso di amarezza e di depressione; ma debbo ancora accennare all'attività svolta dalle commissioni in questione e alla situazione reale in cui ci muoviamo attualmente. Per fortuna, mi pare che il settore artigianale proceda autonomamente, nonostante le carenze regolamentari. Le Regioni, poi, non hanno aspettato nemmeno sei mesi, nel 1970, quanto meno ad attuare la parte che non era contestata o contestabile, ammannendo fondi per operazioni promozionali e di sostegno. Mi pare, però, che adesso ci sia da chiarire che cosa fanno queste commissioni, per sapere se sono indispensabili o no. E allora, mi permetto di richiamare il lontanissimo 1956, anno del varo della legge n. 860, più volte richiamata, per dire che non solo sono successe molte cose a modificare l'artigianato, negli ultimi cinque o dieci anni di esistenza delle Regioni, cui questa materia è trasferita, ma certamente il sistema produttivo italiano è stato sottoposto ad una modifica che si è sviluppata in maniera tale da permetterci di vedere le cose con occhi profondamente diversi da quelli del 1956.

La conquista principale del 1956, con la legge n. 860, è stata quella dell'istituzione dell'albo di iscrizione delle imprese artigiane, che comportava automaticamente la iscrizione presso gli enti previdenziali dei lavoratori autonomi del settore, che prima erano totalmente « scoperti ». Queste motivazioni di allora sono, quindi, abbondantemente superate da forme dirette e indirette di previdenza.

Rimane però il fatto che, in una fase ancora di trapasso, e quindi di modifica della riforma sanitaria e di quella previdenziale,

non possiamo lasciar mancare il supporto operativo che è stato conservato combattendo i pesanti arretrati dell'albo anche con interventi surrettizi da parte delle Regioni, delle camere di commercio, o addirittura delle province (in qualche caso), per poter mantenere la struttura statuale a livello quanto meno sopportabile per gli aspetti di immediata operatività. Non ho notizia di grandi inconvenienti per quanto riguarda l'iscrizione all'albo, salvo i ricorrenti dinieghi e i relativi ricorsi di imprese artigiane che forse artigiane non sono più. E qui vorrei rifarmi alla comunicazione del Governo e a quella fatta da lei, signor Presidente, circa lo stato della legislazione, ritenendo che la Camera dei deputati abbia una specie di priorità temporale, se non abbiamo già definito le competenze delle Commissioni omologhe, circa la trattazione della legge-quadro in materia di artigianato: legge-quadro alla quale ci si riferisce per prendere provvedimenti meno deprimenti di questo e comunque più incisivi o più innovativi, più adatti alla realtà che stiamo vivendo. Credo che il vero problema sia costituito dalla difficoltà di stabilire, nella legge-quadro, chi è l'artigiano, quali sono i mestieri artigiani e, diciamo, anche i limiti professionali e numerici di questo settore, che è regolamentato, a livello comunitario, nella maniera più varia e certamente più distante da quella prevista dalla legge n. 860 del 1956 ed anche da quella che stiamo seguendo con i vari disegni di legge di iniziativa parlamentare e governativa nella VI, nella VII e nell'VIII legislatura. Mi pare che con la riforma fiscale intervenuta e con l'unificazione dei trattamenti previdenziali, con l'unificazione degli adempimenti contributivi per i dipendenti e per i lavoratori autonomi, non si giustifichi più la ricerca di una zona privilegiata in cui un'impresa artigiana possa presentarsi quasi come un'impresa anomala rispetto alle altre. Vi sono settori che hanno chiaramente interesse e carattere artigiano, ma ciò non significa che abbiano bisogno soltanto di un sostegno assistenziale, quasi che l'artigianato fosse ancora il rifugio contro la sottoccupazione, o diventasse esso stesso una forma di

10ª COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (18 giugno 1980)

sottoccupazione, per di più di ripiego, di fronte, magari, a velleità, esigenze, desideri o richieste giovanili che non trovano sbocco in altri settori più gratificanti o meno impegnativi.

La pubblicistica di questi ultimi semestri — vorrei dire: parecchi semestri — contiene una serie di riconoscimenti del ruolo dell'artigianato non soltanto in direzione di una sorta di supplenza dell'industria, non soltanto in direzione di questo « rifugio » di fronte alla crisi economica, e nemmeno soltanto in direzione di quella che poteva essere ancora una sottoccupazione o comunque un espediente di sopravvivenza: vi sono invece imprese artigiane che attendono il crisma ufficiale per procedere come tutte le altre imprese. La maggior parte delle imprese artigiane ha peraltro bisogno di un'attenzione particolare: in questo senso ritengo possibile che l'Italia si discosti leggermente dall'impostazione, per esempio, della Repubblica federale di Germania, dove l'impresa artigiana è quella che viene classificata in base alla prevalenza del lavoro sui mezzi e sui capitali impiegati, talchè può essere impresa artigiana un'impresa di costruzioni delle dimensioni di quelle che dall'Italia vanno a costruire le dighe nei paesi del terzo e del quarto mondo, o che costruiscono, per esempio, la metropolitana di una grande città tedesca.

Che cosa significa « impresa artigiana »? Non significa che abbia un'organizzazione e un trattamento fiscale o di carattere previdenziale diverso da quello di tutte le altre imprese di produzione o di servizi. Si sottolineano la distinzione professionale e il mestiere. Ecco perchè ritengo che la priorità temporale della Camera dei deputati nel varo di questa legge-quadro sull'artigianato possa essere affiancata da un'azione delle forze politiche per fare in modo che questa legge non ci trovi divisi in una sterile, demagogica e — scusino la franchezza — elettorale posizione che affronti soltanto le dimensioni delle imprese artigiane in termini di dipendenti occupati. Secondo la Confindustria, per esempio, non è vero che 25, 30 dipendenti oggi costituiscono di fatto un'impresa di secondo grado

o artigiana; del resto recenti statistiche ufficiali ci mostrano che su 100 imprese del settore secondario, l'85 per cento ha un numero di dipendenti inferiore a 50 e addirittura il 60 per cento un numero di dipendenti inferiore a 10. Questo non è un recupero ufficiale dell'economia sommersa, è soltanto una valutazione che alcune attività trovano una loro dimensione ottimale agli effetti gestionali e produttivi in un mondo in cui probabilmente alcune nostre aziende hanno raggiunto una organizzazione in cui un'economia di scala non è più raggiungibile. Pertanto esiste un ripensamento sul modo di produrre oltre che sui prodotti da privilegiare per la nostra permanenza sui mercati internazionali, posto che non possiamo rimanervi in termini concorrenziali prevalentemente con prodotti di base che derivino da nostre energie e risorse o da nostre materie prime.

Concludo questo mio intervento inteso soprattutto a togliere di mezzo una facile diatriba sulla legge-quadro e sulla difficoltà di portarla avanti. Auspico che si esca dalle secche di queste discussioni. D'altro canto abbiamo alcune Regioni che, pur non avendo una competenza esclusiva, hanno legiferato agli effetti di una specie di autogestione della categoria (anche se tutto ciò è da verificare nelle conseguenze in rapporto ai desideri e alle speranze che ha suscitato), tenendo conto del fatto che già il costituente in epoca assai diversa dall'attuale dal punto di vista economico, e quindi non suscitando sospetti come impostazione politica, ha voluto riservare la competenza in questo settore alle Regioni per una maggiore aderenza ad un mercato locale. Oggi verificiamo che ci sono delle imprese artigiane che non possono sopravvivere in un'economia definita curtense, per la loro qualificazione di ordine tecnologico e la loro specializzazione che si può ottenere non dico con pezzi unici, ma con l'aggiunta di un certo estro, di una certa tradizione, con un risultato che è al di là, quindi, di una produzione di serie.

Per quanto riguarda la produzione di serie io sono contrario ad allargare i termini dimensionali dell'occupazione delle aziende

10ª COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (18 giugno 1980)

artigiane nella legge-quadro. Ormai, anche se si tratta di imprese modeste considerate singolarmente come numero di dipendenti, non sono da intendersi come piccole imprese per le necessità di ordine finanziario ed economico e di ordine manageriale che hanno per rimanere in un'economia così determinante e così aggressiva.

Io sono d'accordo con le considerazioni del relatore, che ringrazio per essere stato così incisivo pur nella brevità della relazione, ed esprimo il parere che questo provvedimento sia varato nel testo che già la Camera dei deputati ha approvato. Infine, auspicando che sia prossima l'approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento del disegno di legge-quadro sull'artigianato, penso che anche noi dovremo discuterne con sollecitudine senza perderci ancora nei meandri della bottega scuola o del maestro artigiano e di vari diplomi. Dobbiamo giungere ad una definizione dell'impresa artigiana che ci ponga all'altezza dei paesi europei, rilevando come il nostro artigianato abbia il diritto di superare le frontiere in tutte le direzioni, con proprie capacità, senza dover fare l'ammortizzatore nei periodi di crisi; ha diritto di avere una vita autonoma, consentendo alle giovani generazioni che desiderano sfuggire alla catena di montaggio di trovare lì la realizzazione alla quale aspirano in termini morali e umani oltre che economici.

P R E S I D E N T E . Senatore Vettori, lei ha svolto un intervento che riguarda il nostro problema e la prossima discussione della legge-quadro sull'artigianato. Io vorrei sottolineare che, anche andando in Aula e votando come ha votato la Camera dei deputati, la soluzione del problema non si avrebbe. Mi permetto di consigliare l'opportunità, tenendo conto dei suggerimenti della 1ª Commissione e della posizione del relatore, nonchè del quadro regionale, di adeguarci a quanto proposto dalla 1ª Commissione.

F R A G A S S I . Non possiamo non rilevare come questa proroga delle commissioni provinciali e regionali per l'artigiana-

to duri ormai da parecchio tempo. È un fatto abbastanza grave che ha creato un vuoto normativo, a causa dell'inerzia del Governo in materia, non rendendo possibile il trasferimento delle competenze alle Regioni. Questa inadempienza del Governo, che ha provocato un dilazionamento nell'approvazione della legge-quadro sull'artigianato, che rappresenta un punto di riferimento per la stessa legislazione regionale, dando alle Regioni la possibilità di legiferare in questa materia, non ha permesso di operare una netta distinzione fra artigianato e piccola industria, non ha stabilito i loro confini e limiti. Inoltre ha creato non poche difficoltà per il funzionamento delle commissioni nell'espletamento dei propri compiti, dovute al fatto che alcune di queste sono state mutilate per dimissioni e per passaggi di competenze ad altri settori di attività produttiva. In alcune province vi è stato un blocco totale delle funzionalità delle stesse commissioni provinciali, che non hanno potuto decidere nel merito.

Per questa situazione anomala assistiamo alle continue proteste degli artigiani e delle Regioni le quali non sono poste nella condizione di poter legiferare. Alcune Regioni hanno iniziato una certa attività legislativa per quanto attiene l'artigianato ed inoltre per far sì che si eleggessero le commissioni provinciali e regionali per l'artigianato. Io ritengo che sia giusto, dal momento che dal 1970 questa legge-quadro non viene approvata dal Parlamento e tutto è bloccato, che le Regioni ad un certo punto prendano delle iniziative che possono anche essere in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione. Un fatto è comunque certo: non possiamo permanere in questa situazione. Anche se questa proposta di proroga temporaneamente la tampona non risolve pienamente il problema, anche perchè dobbiamo rivedere i compiti e le funzioni delle stesse commissioni provinciali.

Io sono d'accordo sulla proroga, però alle seguenti condizioni. In merito agli articoli sono favorevole alla proposta del Presidente di tener conto del parere espresso dalla 1ª Commissione. Sono d'accordo di modificare l'articolo 1 e soppri-

10ª COMMISSIONE

11º RESOCONTO STEN. (18 giugno 1980)

mere l'articolo 2 del disegno di legge. Per quanto riguarda l'articolo 3, noi siamo favorevoli alla proposta di proroga a condizione che questo articolo venga modificato al secondo comma sostituendo la parola « prefetto » con il « presidente della giunta regionale », in modo che venga demandata al presidente della giunta regionale e non al prefetto la funzione di nomina dei membri da sostituire.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L O N G O , relatore alla Commissione. Avrei ben poco da replicare perchè mi pare che il discorso sia basato soprattutto sulla necessità di una legge-quadro per l'artigianato. Ed io ho fatto presente che la XII Commissione della Camera sta già occupandosi di questo problema.

Ma per entrare nel merito della questione posta dal Presidente circa la nostra decisione di accettare o meno le osservazioni della 1ª Commissione e circa la conseguenza che un nostro rifiuto comporterebbe, io vorrei fare un'altra sottolineatura proprio per quanto riguarda l'articolo 3, richiamando l'attenzione dei colleghi e soprattutto del senatore Fragassi sul fatto che qui si tratta di una cosa molto marginale e cioè di reintegrare nelle commissioni provinciali i membri di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860. Non stiamo facendo una legge-quadro per l'artigianato, ma stiamo discutendo solo di proroga dei termini di durata in carica delle commissioni provinciali per l'artigianato. E quanto all'articolo 3 e alla possibilità di reintegrare i membri, si tratta — come dicevo — solo dei membri di cui alla lettera a) dell'articolo 13 della citata legge, che sarebbero imprenditori artigiani eletti dagli iscritti negli albi provinciali. Perciò non è che il prefetto nomini a suo piacimento: egli deve dare il timbro di ufficialità, diciamo, a nove membri che sono eletti dagli artigiani tra gli stessi imprenditori artigiani.

Nella mia breve relazione io avevo già detto — ma forse era sfuggito — che per il pre-

fetto si tratta in sostanza di una nomina obbligatoria che ha alle spalle una elezione avvenuta all'interno delle organizzazioni interessate.

B O N D I . Anche per il presidente della Regione è obbligata!

L O N G O , relatore alla Commissione. Ho già detto prima che non ho difficoltà ad accettare al limite anche la modifica proposta per l'articolo 3; ma faccio osservare che modificando soltanto questo punto rimane per me una anomalia in tutto il resto della legge n. 860, perchè detta legge nonostante la norma che noi andiamo oggi ad approvare resta in piedi e sarà radicalmente modificata con la nuova legge-quadro.

Allora, all'articolo 13 vi è da rilevare che per tutte le altre nomine rimane fermo l'intervento del prefetto; solo per quelle di cui alla lettera a) interviene il presidente della giunta regionale.

B O N D I . L'articolo 3 dice che le commissioni possono essere reintegrate limitatamente ai membri di cui alla lettera a)... che risultino deceduti o dimissionari. Gli altri membri, quindi, non possono essere rinnovati da nessuno.

L O N G O , relatore alla Commissione. Comunque rimane sempre l'anomalia perchè la legge prevede l'intervento del prefetto per tutte le altre nomine.

U R B A N I . Bisogna tener presente che la materia è totalmente trasferita già alle Regioni.

L O N G O , relatore alla Commissione. Tenuto conto che è del tutto irrilevante che si faccia richiamo al prefetto oppure al presidente della giunta regionale, dato che sono le stesse categorie interessate a designare i loro rappresentanti, non ho alcuna difficoltà ad accettare anche questo emendamento.

M A G N A N I N O Y A M A R I A , sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono d'accordo col relatore.

10ª COMMISSIONE

11º RESOCONTO STEN. (18 giugno 1980)

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Il periodo di durata in carica delle Commissioni regionali e provinciali per l'artigianato previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, già prorogato sino al 30 giugno 1979 con decreto-legge 1º luglio 1978, n. 350, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 429, è ulteriormente prorogato sino all'entrata in vigore della legge-quadro per l'artigianato da emanarsi ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1981.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire le parole: « sino all'entrata in vigore della legge-quadro per l'artigianato da emanarsi ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione » con le altre: « fino a che la Regione, dopo l'entrata in vigore della legge-quadro per l'artigianato da emanarsi ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, non abbia disciplinato la materia, ».

U R B A N I . Possiamo accettare questa formulazione solo come un espediente che consente di ottenere la proroga, varando questa leggina; e perchè, essendo finalmente iniziata la discussione della legge-quadro alla Camera e prevedendo che non dovrebbe tardare la sua approvazione, possiamo ipotizzare che il grosso ostacolo rappresentato dal problema dell'articolo 1 sia di fatto superato.

Non possiamo però non precisare che dal punto di vista di principio questa modifica dell'articolo 1 non è quella che la 1ª Commissione ci chiede. In altri termini, non è che la 1ª Commissione ci chieda che venga stabilito il principio, già scontato, che la proroga rimane valida fino al momento in cui le Regioni legifereranno. È chiaro che se le competenze sono delle Regioni, queste provvederanno attraverso atti legislativi. Il problema invece è un altro e cioè che, come era

stato affermato in un precedente decreto che poi è decaduto, il limite della proroga era effettivamente quello della formulazione legislativa delle Regioni e non quello della legge-quadro statale.

Questa soluzione è del tutto corretta anche dal punto di vista formale. Si tratta di questione molto delicata, relativa ai poteri delle Regioni e al loro rapporto con lo Stato su una materia assegnata dalla Costituzione alle Regioni e di fatto già per legge trasferita alle Regioni stesse.

Pongo la domanda: possiamo accreditare per legge una interpretazione della Costituzione in base alla quale in materie di competenza regionale e già trasferite alle Regioni la mancanza di una legislazione statale, avente solo una funzione di indirizzo, blocca il potere legislativo delle Regioni stesse? Questa interpretazione non si può assolutamente accettare, perchè rivoluzionerebbe proprio il criterio costituzionale: cioè sarebbe un meccanismo attraverso il quale il potere centrale potrebbe bloccare il potere legislativo delle Regioni a tempo indefinito. E voi capite che dopo otto anni in cui la legge-quadro si sarebbe dovuta fare e non si è fatta, si potrebbe ipotizzare che le cose vadano ancora avanti così. Del resto ricorderete che nel passato il ritardo nell'attuazione della Costituzione ha seguito proprio questa strada.

Si tratterebbe quindi di decidere se la nostra Commissione vuole o meno aderire a quanto suggerito dalla Commissione affari costituzionali e stabilire che decide il Governo o decidono le Regioni. Tuttavia, siccome questa questione aprirebbe problemi gravi, perchè sussiste l'opportunità del coordinamento, ritengo che sarebbe più opportuno fissare una data senza altri riferimenti.

L O N G O , relatore alla Commissione. Quella del 30 giugno 1981 è proprio una data.

U R B A N I . Se vale però il principio secondo il quale si deve attendere il coordinamento e se poi gli enti di controllo

10ª COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (18 giugno 1980)

« fanno la guerra » alle leggi regionali, il conflitto non si sana. Per ragioni di fatto, comunque, possiamo aderire a questa formulazione, anche se non è molto convincente, che costituisce tuttavia una sorta di espediente che tiene conto della realtà di fatto. Questo, naturalmente, se vi è l'accordo sugli altri due punti. La soppressione dell'articolo 2 è assurda. Tutto verrà poi stabilito dalla legge-quadro. Per quanto, poi, riguarda l'articolo 3, è vero che esso presenta una certa anomalia, ma è anche vero che tende a sanare un'anomalia ancora più grave.

P R E S I D E N T E . Senatore Urbani, lei propone un subemendamento?

U R B A N I . Non lo propongo; ritenevo però necessario fare le osservazioni che ho esposto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, con l'emendamento testè approvato.

E approvato.

Art. 2.

La data di inizio delle operazioni per il rinnovo delle Commissioni provinciali per l'artigianato è fissata dai competenti organi regionali, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge-quadro per l'artigianato.

Il relatore ha proposto la soppressione di questo articolo.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, e nessuno chiede di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 2.

Non è approvato.

Art. 3.

Le Commissioni provinciali per l'artigianato possono essere reintegrate nella loro composizione, limitatamente ai membri di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che risultino deceduti o dimissionari.

Il prefetto provvederà alla nomina su designazione delle organizzazioni artigiane più rappresentative della provincia e tenendo conto delle liste di appartenenza dei membri da sostituire.

Faccio presente che il primo comma di questo articolo contiene un errore materiale poichè fa riferimento al « primo comma » dell'articolo 13 della legge n. 860 anzichè al « terzo comma ».

Propongo pertanto un emendamento di carattere formale tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « primo comma », con le altre: « terzo comma ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

E approvato.

Il senatore Fragassi ha presentato un emendamento tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « Il prefetto » con le altre: « Il Presidente della Giunta regionale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, con gli emendamenti testè accolti.

E approvato.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel testo modificato nel suo complesso.

È approvato.

Presidenza del Vice Presidente de' COCCI

« **Interventi a favore del Club Alpino Italiano e degli enti a carattere nazionale o pluriregionale operanti nel settore del turismo sociale o giovanile** » (829)

(Discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interventi a favore del Club Alpino Italiano e degli enti a carattere nazionale o pluriregionale operanti nel settore del turismo sociale o giovanile ».

Prego il senatore Fontanari di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

F O N T A N A R I , *relatore alla Commissione.* Il disegno di legge n. 829 si articola in due provvedimenti finanziari diversi: il primo riguarda l'aumento del contributo dello Stato a favore del CAI, e il secondo prevede l'aumento del contributo dello Stato a favore di istituzioni che operano per incrementare il turismo sociale o giovanile.

Merita forse richiamare che cosa sia il Club Alpino Italiano. Si tratta di una istituzione che si prefigge il compito di salvaguardare e potenziare tutte le attività relative all'alpinismo. Ha un bilancio di un miliardo e 224 milioni; un bilancio di entrate e spese correnti di 686 milioni, di cui 250, fino a questo momento, erano rappresenta-

ti dal contributo dello Stato. Praticamente, quindi, la possibilità di operare dell'ente, che considero benemerito, è consentita per quasi la metà dal contributo dello Stato.

Nel 1963 l'allora Centro Alpinistico Italiano vide riconosciuta la propria personalità giuridica e fu sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo con una dotazione annua di 80 milioni di lire. Tale dotazione nel 1971 è stata elevata a 160 milioni e nel 1974 a 250: questi aumenti sono stati sempre fissati a motivo del diminuito potere d'acquisto della moneta. Dal 1963 al 1971 l'elevamento del contributo da 80 a 160 milioni ha costituito il 12,5 per cento annuo, dal 1971 al 1974 il 18,75, e quello che si propone adesso (dal 1974 al 1980), corrisponde a circa il 16,6 per cento annuo. L'aumento proposto, in pratica, tiene conto soltanto del minore potere d'acquisto della moneta.

Non ritengo occorrano altre parole per giustificare la proposta di aumentare il contributo a 500 milioni annui, se si considerano positivi i risultati e gli scopi che il CAI persegue, e se si desidera che esso continui ad operare con la stessa incidenza che ha mostrato in passato.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede invece un contributo *una tantum* a favore di enti che svolgono attività diretta ad incrementare il movimento turistico sociale o giovanile. L'articolo 1, lettera d), della legge 4 marzo 1964, n. 114, prevede la concessione di tali contributi ad enti che, senza scopo di lucro, svolgano le attività di cui ho parlato. Per il 1965 il contributo era stato fissato in 600 milioni annui. Nel 1972 le competenze relative al turismo furono trasferite in gran parte alle Regioni e il contributo fu fissato in 450 milioni.

L'articolo 2 dice quindi che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 114 può essere annualmente modificata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato. Questa formulazione dell'articolo 2, a mio avviso, non è molto chiara e sinceramente non la capisco. Mi dichiaro, invece, favorevole agli emendamenti presen-

10ª COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (18 giugno 1980)

tati dai senatori de' Cocci e Bausi agli articoli 2 e 3 con cui lo stanziamento fissato attualmente in lire 450 milioni viene aumentato di altri 450 milioni e portato quindi a 900 milioni e vengono indicate le modalità di reperimento del maggior onere. Mediante tali emendamenti la formulazione vaga e generica di questo contributo a favore degli enti che operano in questo campo viene effettivamente concretizzata.

Per quanto riguarda l'aumento di 250 milioni in favore del Club Alpino Italiano, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, mentre non abbiamo il parere sugli emendamenti intesi a sostenere l'attività degli enti che svolgono un'azione utile per l'incremento del turismo sociale o giovanile. La Commissione bilancio si appresta ad emettere il parere nei prossimi giorni. Leggo una comunicazione della Presidenza della Commissione in cui si afferma che, non essendo ancora decorsi i termini indicati dall'articolo 41, quinto comma, del Regolamento, gli emendamenti non possono essere votati nella seduta odierna.

Analizzando la storia dei contributi al Club Alpino Italiano dal 1963 al 1980 mi sono accorto che la potenzialità di questi stanziamenti viene equiparata al minore potere di acquisto della moneta. Ho già detto prima che l'ultimo aumento che è in discussione corrisponde al 16,6 per cento circa, che è il tasso di svalutazione attuale. Io penserei di proporre un emendamento inteso a rivalutare annualmente il contributo al Club Alpino Italiano in relazione all'aumento del costo della vita, tenendo conto che praticamente il contributo dello Stato al CAI rallenta rispetto alla curva inflazionistica. Pertanto proporrei un articolo aggiuntivo di questo tenore: « Il Ministero del turismo provvede ogni anno, con decorrenza 1° gennaio, a partire dal 1981, alla revisione del contributo di cui all'articolo 1 (ed eventualmente all'articolo 2) sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita. Il provvedimento deve essere emanato entro il 31 novembre dell'anno precedente ».

Concludo, dichiarando di essere favorevole al disegno di legge e agli emendamenti de'

Cocci e Bausi, e nello stesso tempo prospettando all'attenzione dei colleghi senatori la eventualità che ho indicato.

P R E S I D E N T E . Desidero ricordare che, come giustamente ha sottolineato anche il relatore, essendo stati presentati degli emendamenti, con conseguenze finanziarie, a norma del quinto comma dell'articolo 41 del Regolamento, questi devono essere inviati per il parere alla 5ª Commissione. Il termine per il parere è di otto giorni a decorrere dalla data dell'invio; poichè siamo stati zelanti nel mandare gli emendamenti alla Commissione bilancio, l'ottavo giorno scade venerdì e quindi nella prossima seduta potremo concludere l'esame del disegno di legge.

Faccio presente al senatore Fontanari che l'emendamento da lui prospettato potrebbe essere opportunamente trasformato in un ordine del giorno con il quale la Commissione inviti il Governo ad adeguare annualmente il contributo al CAI in relazione all'aumento del costo della vita. Laddove il senatore Fontanari non concordi con una proposta del genere, invieremo alla 5ª Commissione per il parere anche il suo emendamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B O N D I . Poichè nel testo del disegno di legge all'articolo 2 si fa riferimento agli enti di carattere nazionale e pluriregionale « che svolgono attività diretta ad incrementare il movimento turistico sociale o giovanile », io ritengo che, per doverosa documentazione della nostra Commissione, sarebbe necessario un primo elenco di questi enti e dei benefici che ognuno di loro ha ricevuto nel corso di questi anni. Pertanto chiedo che il Governo fornisca un elenco di tali enti che hanno ricevuto sovvenzioni ai sensi dell'articolo 1, lettera d), della legge 4 marzo 1964, n. 114. Inoltre mi sembra doveroso che tali contributi formino oggetto di una relazione annuale da parte del Ministero al Parlamento. Siccome ci fermiamo al passato, io mi sono rivolto al passato e prima di entrare nel merito avanzo proprio una richiesta di informazioni.

10ª COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (18 giugno 1980)

S P A N O . Mi associo alla richiesta di informazioni del senatore Bondi.

P R E S I D E N T E . Per quanto riguarda la richiesta relativa agli enti, nella relazione c'è già un elenco; ma penso che il Sottosegretario potrebbe portarci l'elenco completo nella prossima seduta.

Quanto al fatto di scrivere nella legge: « Il Governo deve presentare una relazione... », lascio giudicare ai colleghi se è proprio il caso, trattandosi di una materia del genere, di ricorrere ad un vero e proprio emendamento o se non ci si potrebbe magari accontentare di un ordine del giorno.

U R B A N I . Siccome si prospetta il rinvio, e d'altra parte siamo tutti del parere di non insabbiare il provvedimento ma di portarlo in porto, vorrei aggiungere alcune considerazioni in modo che il Governo possa meglio fornirci gli elementi di cui abbiamo bisogno.

Per quanto riguarda il CAI, in particolare, personalmente debbo dire che si tratta di un ente che merita ogni attenzione. Ma c'è una questione che va chiarita: siccome è prevista una legge di riordino non solo del CAI ma anche degli altri enti pubblici, bisogna che l'onorevole Sottosegretario ci precisi innanzitutto se nei dibattiti che ci sono stati a proposito del trasferimento di competenze alle Regioni e degli « enti inutili » si è detto qualcosa riguardo al CAI.

Per quello che so dovrebbe esserci una separazione: alcune competenze restano allo Stato, altre passano alle Regioni. E questo lo deduco dal fatto che nel decreto del 1972 i fondi riguardanti i finanziamenti sono fondi che in parte vanno allo Stato in parte alle Regioni. In ogni caso, qui si tratta di una questione delicata. Il CAI è un ente che dobbiamo mantenere? Quali sono le interferenze e le sovrapposizioni delle funzioni del CAI con quelle delle Regioni e con quell'ampliamento di poteri di fatto e di diritto delle stesse Regioni che, specialmente in quelle montane, ha portato ad un potenziamento di attività l'iniziativa regionale proprio nei settori di competenza « pubblica » del CAI? Il CAI è infatti diventato un ente pubblico

essenzialmente per mantenere i rifugi, per mantenere le attrezzature alpine e per fare i corsi di guida alpina e di portatore alpino, quindi per intervenire nelle commissioni che debbono rilasciare i relativi titoli. Tutte le altre competenze sono « private ».

Ora, qui siamo in una materia in cui occorre riesumare in primo luogo i termini del dibattito sul « trasferimento » dei poteri e sugli « enti inutili », in secondo luogo il parere della Commissione affari costituzionali.

P R E S I D E N T E . La Commissione affari costituzionali ha dato parere favorevole.

U R B A N I . Sciolte queste questioni, credo che non abbiamo ragioni per non potenziare il CAI, che è un ente del resto benemerito. Ma è opportuno (ed è l'ultima osservazione che faccio) aumentare lo stanziamento? Non è forse più opportuno aumentarlo in connessione con la legge di riordino del CAI, che avrebbe dovuto essere fatta ormai da cinque anni?

Mi pare che sarebbe il caso che il Governo prendesse in considerazione questa ipotesi: facciamo la legge di riordino che è prevista dal decreto di trasferimento e in quella sede stabiliamo anche la congruità del finanziamento. Comunque questa è una ipotesi da approfondire.

Per quanto concerne le altre questioni, io mi permetto di aggiungere un'altra richiesta a quella fatta dal collega Bondi. Per gli enti culturali voi sapete che vi è stata una diatriba nei due rami del Parlamento che si è conclusa dopo due anni con una legge che stabilisce i principi in base ai quali il Governo distribuisce contributi agli enti: sia a quelli di maggiore rilevanza, sia a quelli di minore rilevanza. Quelli di maggiore rilevanza sono gli enti nazionali, quelli di minore rilevanza sono gli enti regionali e locali che però possono avere contributi dello Stato di carattere integrativo a certe condizioni.

Io credo che con la stessa ottica si possa procedere nel nostro caso. Bisognerebbe però sciogliere un'altra questione: questo con-

10ª COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (18 giugno 1980)

tributo, sempre in base al citato decreto del 1972, dovrebbe essere dato ad enti, istituzioni, organizzazioni locali operanti in materia di turismo giovanile: ma si tratta solo di enti pubblici o anche di enti privati? Trattandosi di contributi, il problema è molto delicato, tanto è vero che per il CAI, anche se non si tratta di un contributo *una tantum* ma continuativo, è prevista una serie di misure che danno allo Stato un potere di vigilanza. Quindi, la questione va chiarita: si tratta solo di enti pubblici o anche di enti privati? E quali sono quelli pubblici e quali quelli privati?

PRESIDENTE. Sono tutti privati, sono associazioni di carattere privato.

URBANI. Siccome qui si parla di enti pubblici (Ente nazionale per il turismo, Automobile Club Italiano, Club Alpino Italiano, eccetera) e poi di una riduzione, per cui una parte viene lasciata alle Regioni e una parte allo Stato, alla richiesta di informazioni fatta dal senatore Bondi ne aggiungo una altra: che si verifichi anche la natura giuridica degli enti interessati, secondo il principio che i contributi agli enti privati non possono essere assimilati a quelli dati agli enti pubblici. Per cui bisogna distinguere, come è stato fatto per gli enti culturali, un tipo di contributo per gli enti pubblici e un tipo di contributo per gli enti privati.

Sia chiaro, signor Presidente, che non faremo passare una legge che non si adegui, data l'analogia, alla legge sugli enti culturali. Lì sono elencati tutti; non vedo perché anche qui non si debbano elencare tutti i nomi.

VETTORI. Desidero svolgere alcune considerazioni. La prima è che occorre distinguere, come è stato ben fatto, il CAI dagli altri enti e associazioni cui fa riferimento l'articolo 2. Il CAI, indipendentemente dalla notorietà e dall'anzianità di nascita, ha alcuni compiti istituzionali che mi pare non siano configurabili in attività dello Stato e neppure tra quelle trasferite nell'ambito del turismo regionale. Il CAI ha, a mio avviso, compiti peculiari ed esclusivi, che si pos-

sono riassumere nell'informazione e formazione dell'escursionismo e dello sport alpino, nella prevenzione e nell'eventuale soccorso di incidenti di qualsiasi genere.

Approfitto dell'occasione per rammaricarmi del fatto che la Commissione affari costituzionali — della quale abbiamo parlato questa mattina per altri aspetti che riguardano i delicati e contestati rapporti tra le competenze dello Stato e delle Regioni — abbia momentaneamente quanto meno rallentato l'iter del disegno di legge. Ricordo che già nella passata legislatura era stato approvato dal Senato e si era poi fermato alla Camera dei deputati, per ragioni indipendenti dal merito del provvedimento, un disegno di legge del quale il CAI era *magna pars* — se non proponente indiretto — concernente il riconoscimento della qualifica di esperto di nevi e valanghe per soccorso alpino, soccorso che viene attuato non in concorrenza ma in collaborazione con l'organizzazione militare di tutta la catena delle Alpi. Andare a ricercare lesioni di competenze turistiche in un'attività squisitamente volontaristica e non surrogabile se non da una estensione di quelli che potremmo chiamare i compiti generali della protezione civile affidati all'esercito, mi sembra una posizione di principio che impedisce ad un sano pragmatismo di far camminare questi enti. Inoltre il disegno di legge di cui ho parlato non prevedeva alcun costo e quindi poteva essere varato per dare alcune certezze e per consentire che, per lo meno, lo Stato e il Parlamento dessero una copertura a quell'attività che già si svolge in perfetta simbiosi tra autorità militari e questi esperti della montagna.

Il disegno di legge in esame mi trova perfettamente consenziente per quanto riguarda il sostegno finanziario al CAI. Un'altra annotazione che desidero fare riguarda alcune gestioni che il CAI è obbligato a tenere, quelle dei rifugi alpini. I rifugi del CAI sono i più antichi, sono gestiti direttamente e per questo non possono essere paragonati ad altri rifugi alpini, esempi di ricettività turistica in senso mercantile. Va rilevato che alcune Regioni in questi ultimi tempi hanno classificato come rifugi al-

pini locali che tali non erano, per ottenere l'allacciamento gratuito del telefono e l'esonero dal rilascio di alcune licenze di ordine commerciale, per esempio quella per alcolici. I rifugi alpini del CAI sono completamente diversi e appaiono assolutamente necessari per il mantenimento di punti di riferimento e di appoggio per le escursioni pericolose.

Sono favorevole anche ai futuri aggiornamenti del contributo, ma preferirei che il Ministero chiedesse al CAI un programma triennale e in quella sede avesse la delega ad apportare le necessarie modifiche al contributo. La indicizzazione generalizzata non mi pare infatti accettabile a livello del bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda gli enti e le associazioni cui fa riferimento l'articolo 2, a mio avviso essi svolgono una positiva funzione — in carenza di organi provinciali e regionali — a sostegno di un tipo di turismo speciale, di un turismo che potremmo chiamare povero, nel senso che probabilmente non porta quella ricchezza e quella valuta estera di cui l'Italia ha bisogno per pagarsi le importazioni di petrolio, ma che merita per i suoi collegamenti culturali tutta la nostra attenzione, come ha rilevato il senatore Urbani. Condivido anch'io la richiesta che il Governo ci dica come ha impegnato per lo meno i 450 milioni dell'anno scorso, per farci un'idea di come, in base a quali valutazioni, siano state decise le erogazioni, per le quali ritengo che il Governo si debba attenere a una precisa distinzione con riferimento a ciò che riguarda genericamente il turismo, e in modo specifico il turismo di livello regionale.

Per eliminare ogni dubbio sulla gestione di questi enti, sarà senz'altro opportuno avere dei rendiconti, anche in termini conoscitivi, perchè si possa essere non dico più tranquilli, ma più informati e convinti di quello che ci viene proposto.

PRESIDENTE. Mi rendo conto delle considerazioni dei colleghi, che vogliono conoscere come i fondi erogati siano stati utilizzati in passato e con quali criteri saranno distribuiti in futuro. Sono meno d'ac-

cordo, però, quando pongono delle condizioni che possono ritardare l'iter di un disegno di legge come questo, che riguarda, come è stato ben detto, il turismo povero. Si tratta di un disegno di legge che prevede una modesta elevazione di fondi.

Il primo articolo riguarda il CAI, un ente benemerito, che, come ha ricordato il senatore Urbani, è previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 6 del 1972, insieme con l'ENIT, l'ACI e altri enti pubblici. L'articolo 2 invece riguarda alcune associazioni di fatto, genericamente dette enti, al massimo con riconoscimento privatistico, e federazioni e organismi di carattere sindacale operanti nel settore.

Per quanto riguarda il primo articolo, non c'è nulla da aggiungere. Per quanto riguarda, invece, gli altri articoli, gli emendamenti proposti dal collega Bausi e da me concernono non già una generica previsione di aumento con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, ma un'elevazione dagli attuali 450 milioni a 900 milioni, riducendo un'altra voce della tabella (i fondi riguardanti il Ministero del turismo). Naturalmente, dobbiamo attendere gli otto giorni previsti dal Regolamento per il parere favorevole della 5ª Commissione o perchè la stessa lasci decorrere il termine.

Circa l'emendamento del relatore Fontanari, nella sostanza siamo tutti d'accordo: quando piccole leggi prevedono una misura annuale, è chiaro che, stabilendo l'anno dopo di nuovo la misura, si debba tener conto della svalutazione, dell'aumento dei costi, eccetera. Però, il trasformare questo principio in una norma di legge, crea un grosso problema. Mentre stiamo discutendo i problemi relativi alla scala mobile, e se estenderla o meno, ciò creerebbe un principio ed un meccanismo tali da avere una grossa rilevanza nel quadro di tutta la politica economica e finanziaria. E penso che la Commissione bilancio non vedrebbe di buon occhio un fatto del genere o, quanto meno, dovrebbe discuterlo a fondo. Per questo ho pregato il senatore Fontanari di accontentarsi di formulare un ordine del giorno, che tutti potremmo sottoscrivere, nel quale si inviti il Governo ad elevare

10^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (18 giugno 1980)

annualmente il contributo a seconda delle nuove esigenze e degli aumenti del costo della vita. Se il senatore Fontanari insistesse nella presentazione del suo emendamento, dovremmo attendere fino a venerdì prossimo e, pertanto, perderemmo una settimana, poichè non ce ne potremmo occupare la prossima settimana ma quella seguente. Mi rimetto, comunque, alla volontà del senatore Fontanari.

F O N T A N A R I, *relatore alla Commissione*. Mi associo alla richiesta di maggiori chiarimenti del senatore Bondi circa i contributi ad enti ed associazioni private.

Per quanto riguarda il CAI, la preoccupazione che mi ha indotto a presentare l'emendamento, che prevede una specie di indicizzazione, nasce proprio dal fatto che lo Stato può aumentare soltanto con molto ritardo il contributo cosicchè gli enti interessati, il CAI in particolare, non possono far fronte ai propri impegni perchè le dotazioni sono rappresentate in massima parte da contributi dello Stato; per il CAI, di 686 milioni di spese e di entrate correnti, 250 milioni derivano da contributi dello Stato.

Comunque, per non prolungare l'iter del disegno di legge, ritiro l'emendamento ed annuncio la presentazione di un ordine del giorno.

Q U A R A N T A, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Mi riservo di intervenire in una successiva seduta, quando potrò disporre degli elementi di informazione richiesti dalla Commissione.

U R B A N I. Sarebbe bene avere i dati prima della ripresa della discussione del disegno di legge per un esame approfondito degli stessi o, quanto meno, avere una nota scritta.

Q U A R A N T A, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Non so se sarò in condizione di farvi pervenire prima della prossima settimana una nota scritta. Comunque, ho preso atto delle richieste della Commissione, cui mi impegno a fornire una risposta.

P R E S I D E N T E. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI